

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 maggio 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento al fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

S O M M A R I O

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 aprile 2002, n. 98.

Programmi per la costruzione di alloggi in locazione a lavoratori dipendenti (art. 9, legge n. 493/1993) e costruzione alloggi per particolari categorie sociali (art. 4, legge n. 179/1992). Modifiche del tipo di finanziamento . Pag. 6

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 aprile 2002, n. 99.

Nomina del collegio dei revisori dell'Istituto Regionale per le Ville Tuscolane, I.R.V.I.T. Pag. 6

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 aprile 2002, n. 100.

Autorizzazione all'esercizio di una cava di marne ed argille marnose sita il località «Sigillo» del territorio del Comune di Ferentino (FR), a favore della IT One Tile S.p.a. Pag. 7

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2002, n. 306.

Parere sul disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Latino» al fine dell'ottenimento della denominazione di origine protetta Pag. 39

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 431.

Approvazione del «Protocollo operativo per la collaborazione tra servizi territoriali, enti autorizzati e tribunale per i minorenni in materia di adozione internazionale» . Pag. 39

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2002, n. 528.

IPAB Istituti di Santa Maria in Aquiro di Roma. Proroga commissario regionale Pag. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2002, n. 85.

Comune di Belmonte in Sabina (RI). Nulla osta concessione edilizia in deroga per la realizzazione di una postazione per «apparecchi radiotelefonici» in località «Colle Ara del Mondo» Pag. 43

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 APR. 2002

ADDI' 15 APR. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore:	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIAFAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - IANNARILLI - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° - 431 -

OGGETTO: Approvazione del " Protocollo operativo per la collaborazione tra Servizi Territoriali,
Enti Autorizzati e Tribunale per i minorenni in materia di adozione internazionale. "



431 15 APR. 2002

Oggetto: Approvazione del " Protocollo operativo per la collaborazione tra Servizi Territoriali, Enti Autorizzati e Tribunale per i minorenni in materia di adozione internazionale."

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA degli Assessori alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali e alla Sanità

VISTA la legge 29 luglio 1975 n° 405, istitutiva dei Consultori familiari, che detta norme in materia di tutela sociale della maternità ed in materia di promozione del benessere psicofisico della donna, del minore e della famiglia;

CONSIDERATO che la L.R. 15/76, di recepimento della 405/75, prevede, fra le attività di competenza dei Consultori Familiari, all'art. 6 punto 1), l'assistenza e la consulenza ai fini dell'adozione e dell'affidamento;

VISTO il DPR 616/78, che, oltre a prevedere interventi in favore dei minori soggetti all'Autorità Giudiziaria, definisce alcuni importanti criteri d'indirizzo per la gestione integrata dei Servizi Sociali e Sanitari;

VISTA la legge 4 maggio 1983 n° 184, concernente le adozioni nazionali ed internazionali e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 1998, n° 476 di " Ratifica della Convenzione per la tutela dei minori e di cooperazione in materia di adozioni internazionali, fatta a l'Aja il 29 maggio del 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n° 184, in tema di adozione di minori stranieri." , che all'art. 4 affida ai Servizi-socio assistenziali degli Enti Locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere, fra le altre, le seguenti attività: informazione, preparazione, sull'adozione internazionale e sulle relative procedure e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà e acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della coppia da parte del Tribunale per i minorenni.

VISTO che la predetta legge all'art. 3 comma 4, punti a) b) m) prevede la collaborazione tra i Servizi Territoriali e gli Enti Autorizzati di cui all'art. 39 ter, riferito a : informazione delle coppie sull'adozione internazionale, preparazione degli aspiranti all'adozione, nonché per attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia, su richiesta degli adottanti e all'art. 39 bis, comma 1, prevede che le Regioni nell'ambito delle loro competenze: a) " Concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti"; b) " Vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio al fine di garantire livelli adeguati di intervento"; c) "promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra Enti autorizzati e Servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili";

VISTA la L.R. 38/96, che all' art. 14 individua fra le competenze delle Aziende Sanitarie locali quella di assumere le necessarie iniziative e di fornire le prestazioni atte ad assicurare l'integrazione dei servizi d'assistenza sociale con quelli sanitari e che all'art. 42 individua tra le aree ove tale integrazione deve essere attuata quella della tutela della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, con particolare riferimento alle attività di competenza dei consultori familiari;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n° 328 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali " che assicura, fra l'altro, alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali e che per la realizzazione

W

degli interventi e dei servizi sociali in forma unitaria ed integrata adotta il metodo della programmazione degli interventi sociali seguendo il principio del coordinamento e dell'integrazione con gli interventi sanitari, dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione di avviamento e reinserimento al lavoro, e prevede, inoltre, la concertazione e la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, compresi gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie Locali per le prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria;

VISTA la legge regionale 7 dicembre 2001, n° 32 " Interventi a sostegno della famiglia";

VISTA la deliberazione 27 luglio 1999 n° 4281 di Approvazione del Protocollo organizzativo e metodologico operativo quale protocollo di intesa per gli adempimenti relativi all'adozione nella Regione Lazio, che rinviava ad un successivo protocollo operativo l'elaborazione dei contenuti e delle modalità di collaborazione con gli Enti Autorizzati;

VISTA la propria deliberazione 17 luglio 2001 n° 1042 direttiva alle ASL su " Integrazione socio-sanitaria. Approvazione direttiva - Istituzione del gruppo di lavoro permanente" per il monitoraggio degli interventi di integrazione socio-sanitaria e definire i provvedimenti regionali di recepimento della normativa statale con particolare riferimento all'Atto di Indirizzo e Coordinamento;

CONSIDERATA che la presente proposta di "Protocollo operativo per la collaborazione tra Servizi Territoriali, Enti Autorizzati e Tribunale per i minorenni in materia di adozione internazionale" è stata elaborata collegialmente in numerose riunioni ad approvata all'unanimità da tutti i rappresentanti delle Istituzioni interessate nella riunione del 27 luglio 2001.

RITENUTO pertanto di approvare il suddetto Protocollo e di sottoporlo a sperimentazione e monitoraggio per un anno al fine di apportare eventuali successive modificazioni;

all'unanimità

DELIBERA

Di approvare l'allegato schema di "Protocollo operativo per la collaborazione tra Servizi Territoriali, Enti Autorizzati e Tribunale per i Minorenni in materia di adozione internazionale" che fa parte integrante della presente deliberazione, quale protocollo di intesa per gli adempimenti relativi all'adozione internazionale dei vari organismi interessati nella Regione Lazio;

Di sottoporre il Protocollo a sperimentazione e monitoraggio, al fine di apportare eventuali, successive modificazioni, per un anno a partire dalla data di approvazione della presente Deliberazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

16 APR. 2002

g

10/11

10/1

IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO DA 117 PAGINE.

lv

V

REGIONE LAZIO

Assessorato alle Politiche per la Famiglia e i Servizi Sociali
Assessorato alla Sanità

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA COLLABORAZIONE TRA SERVIZI TERRITORIALI, ENTI AUTORIZZATI E TRIBUNALE PER I MINORENNI IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE.

Premessa

La Regione Lazio nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione de L'Aja in materia di tutela dei minori, nell'intento di realizzare il principio di sussidiarietà di cui alla legge 476/98 con iniziative di cooperazione, si impegna a completare la realizzazione attraverso gli Assessorati regionali alla Famiglia e Servizi Sociali e alla Sanità, una rete integrata di servizi per le adozioni sul territorio.

Il presente protocollo operativo integra il "Protocollo organizzativo e metodologico-operativo per gli adempimenti relativi all'adozione" adottato dalla Regione Lazio con deliberazione della G.R. n. 4281 del 27.7.1999, in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione Internazionale de L'Aja, ratificata con la L.476/98, entrata in vigore ed operativa dal 16/XI/2000.

Per quanto concerne specificamente gli aspetti relativi all'adozione internazionale, il protocollo impegna i seguenti soggetti: le équipes per le adozioni di seguito chiamati GIL-Adozioni (costituiti dai Servizi degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie Locali), gli Enti Autorizzati per l'Adozione Internazionale e il Tribunale per i Minorenni di Roma.

Di questi organismi definisce l'operatività individuale, gli snodi di comunicazione, di scambio e di collaborazione in ciascuna fase del percorso adottivo, in particolare per quanto riguarda:

- l'informazione e l'orientamento;
- la preparazione delle coppie aspiranti all'adozione internazionale;
- la stesura delle relazioni conoscitive sui vari momenti del percorso adottivo;
- l'assistenza e il sostegno al nucleo adottivo nel tempo;
- la partecipazione ai momenti di conoscenza e verifica del fenomeno adottivo nel suo insieme (follow-up).

A tal fine la Regione Lazio vigila sul funzionamento e sul livello di professionalità delle équipes per l'adozione; gli Enti Autorizzati garantiscono la loro presenza professionale sul territorio della Regione; il Tribunale per i Minorenni garantisce la tempestiva comunicazione dei vari provvedimenti adottati e il proprio contributo di competenza giuridica.

Presupposto del presente protocollo è altresì il periodico lavoro di aggiornamento e formazione congiunto degli operatori di tutte le istituzioni protagoniste, che la Regione si impegna ad organizzare con l'obiettivo di sperimentare ed adeguare in itinere l'attuazione del protocollo stesso, mediante la costituzione di gruppi di lavoro paritetici in merito ai contenuti e ai modi della formazione congiunta delle coppie ed in merito alle iniziative di promozione del principio di sussidiarietà dell'Adozione Internazionale.



ALLEG. alla DELIB. N. 4281
DEL 27.7.1999

lv

lv

Articolazione del Protocollo operativo

Il protocollo operativo tra GIL-Adozioni, Enti Autorizzati e Tribunale per i Minorenni, che avrà carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica trascorso un anno, è articolato nelle seguenti fasi del percorso adottivo:

I Fase: dall'ipotesi di adozione al decreto di idoneità all'adozione internazionale.

Comprende:

- l'accoglienza di quanti siano interessati all'adozione internazionale;
- l'informazione, l'orientamento e la consulenza sull'adozione internazionale e sulle relative procedure;
- la preparazione degli aspiranti all'adozione;
- l'acquisizione degli elementi conoscitivi sulla coppia aspirante all'adozione e la stesura della relazione per l'idoneità;
- la emissione del decreto di idoneità o non idoneità all'adozione internazionale.

II Fase: dal decreto di idoneità all'incontro con il bambino e all'adozione.

Comprende:

- il conferimento dell'incarico da parte delle coppie agli Enti Autorizzati di curare la procedura per l'adozione internazionale;
- l'attesa relativa all'incontro coppia/bambino;
- l'incontro con il bambino straniero ed il suo ingresso in Italia;
- la dichiarazione di validità dell'adozione in Italia.

III Fase: la relazione adottiva.

Comprende:

- il sostegno all'avvio della relazione adottiva;
- la comunicazione sul processo adottivo;
- l'assistenza alle dinamiche familiari del nucleo adottivo;
- il follow-up.

Il presente protocollo intende precisare le competenze e le attività degli organismi e delle istituzioni coinvolte e i momenti di raccordo operativo. Di seguito vengono indicate le attività svolte dai singoli soggetti.

JM



lu

Organizzazione del Protocollo

I Fase: dall'ipotesi di adozione al decreto di idoneità all'adozione internazionale.

Il Tribunale per i Minorenni:

1. collabora alla elaborazione degli strumenti informativi, rendendo disponibili la propria competenza giuridica e tutte le informazioni relative alle adozioni in proprio possesso;
2. fornisce ai richiedenti indicazioni generali sulle procedure relative all'adozione internazionale, avendo cura di indirizzarli ai GIL-Adozioni deputati all'informazione e orientamento specifici, perché possano accogliere gli utenti fin dall'inizio dell'iter adottivo;
3. riceve la dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale dalla coppia e, nel caso esistano i previsti requisiti, la trasmette entro 15 giorni al GIL - Adozioni competente per territorio, affinché avvii il percorso conoscitivo ed al termine predisponga la relazione conoscitiva sugli aspiranti genitori adottivi;
4. ricevuta la relazione da parte del GIL-Adozioni ascolta gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato; se lo ritiene opportuno dispone, sentiti gli operatori, ulteriori approfondimenti; entro 2 mesi pronuncia il motivato decreto di idoneità o inidoneità all'adozione internazionale, con le indicazioni necessarie per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione e i minore da adottare;
5. comunica immediatamente alla Commissione per le Adozioni Internazionali e all'Ente Autorizzato la revoca del decreto di idoneità qualora, sentiti gli interessati, questa si renda opportuna per cause sopraggiunte; ne informa il competente GIL-Adozioni affinché possa attivare gli interventi di propria competenza;
6. assicura la propria disponibilità ad incontri e comunicazioni riguardanti le eventuali iniziative relative all'adozione internazionale.

Il GIL-Adozioni:

1. fornisce, a quanti siano interessati, informazioni, orientamento e consulenza sull'adozione internazionale, sul suo valore di sussidiarietà, sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, sugli Enti Autorizzati e sulle relative procedure;
2. per realizzare l'attività informativa, tra l'altro, partecipa ad incontri periodici con gli Enti autorizzati e utilizza le informazioni e il materiale prodotto dagli Enti medesimi e dagli stessi resi disponibile;

3. svolge attività di preparazione delle coppie aspiranti all'adozione; per quanto concerne gli aspetti e le problematiche relative all'adozione internazionale, l'attività di preparazione delle coppie verrà effettuata in collaborazione con quegli Enti autorizzati, che si rendano disponibili, secondo modalità e tempi definiti congiuntamente;
4. informa le coppie aspiranti sulla opportunità di approfondire le tematiche specifiche dell'adozione internazionale presso uno degli Enti autorizzati: tale scelta non è vincolante per la successiva fase di conferimento dell'incarico;
5. verifica con quanti siano interessati all'adozione internazionale la fondatezza e l'opportunità di proseguire nel progetto adottivo;
6. coordina il percorso di maturazione degli aspiranti genitori adottivi e acquisisce i necessari elementi conoscitivi, valutando a tal fine anche il percorso fatto dalla coppia presso un Ente autorizzato;
7. invia, nei termini previsti, la relazione completa di tutti gli elementi raccolti, al Tribunale per i Minorenni, al quale fornisce, se richiesto, gli eventuali approfondimenti e chiarimenti in merito;
8. comunica con periodico aggiornamento, al Tribunale per i Minorenni, agli Enti Autorizzati e agli assessorati regionali competenti, la propria struttura operativa e le attività nonché le eventuali iniziative relative all'adozione internazionale;

L'Ente Autorizzato:

1. indirizza gli aspiranti all'adozione internazionale ai GIL-Adozioni competente per l'avvio del percorso informativo e formativo, qualora non lo abbiano già fatto;
2. collabora con i GIL-Adozioni fornendo ai loro operatori informazioni, anche attraverso incontri congiunti nelle sedi e tempi concordati con gli stessi servizi, riguardo al valore e al significato di sussidiarietà dell'adozione internazionale, alle procedure di adozione nei Paesi stranieri, alla realtà dei minori adottabili (stato di abbandono, condizioni di vita, cultura, religione, ecc.) nei diversi Paesi aderenti e non alla Convenzione de l'Aja e alle altre forme di solidarietà verso i minori;
3. diffonde e rende disponibile ai GIL Adozioni, il materiale informativo di carattere generale e specifico sull'adozione internazionale, prodotto anche in collaborazione con gli altri Enti Autorizzati;
4. l'Ente autorizzato che si è reso disponibile fornisce personale e strumenti per le attività di preparazione degli aspiranti all'adozione internazionale da effettuare in collaborazione con i GIL Adozioni, secondo modalità e tempi definiti congiuntamente;
5. l'Ente autorizzato che si è reso disponibile organizza per le coppie, che ne facciano richiesta, corsi di approfondimento sulle tematiche specifiche dell'adozione internazionale. Tale richiesta non è vincolante per la successiva fase di conferimento dell'incarico;

II Fase: dal decreto di idoneità all'incontro con il bambino e all'adozione.

II Tribunale per i Minorenni:

1. riceve dall'Ente Autorizzato copia degli atti e della documentazione relativa al minore e le informazioni sulla decisione di abbinamento da parte dell'autorità straniera;
2. qualora l'adozione sia pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, verifica che nel provvedimento risulti la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 della Convenzione de L'Aja (certificazione di conformità, dichiarazione dello stato di abbandono);
3. riceve dall'Ente Autorizzato la certificazione dell'ingresso del minore, le relative informazioni sanitarie e tutta la documentazione;
4. accertato che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano il diritto di famiglia, né all'interesse del minore, ne dichiara l'efficacia nel nostro Stato come adozione o come affidamento preadottivo;
5. conserva le informazioni acquisite dalla Commissione e dall'Ente Autorizzato sull'origine del minore, identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia d'origine;
6. ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

II GIL-Adozioni:

1. svolge attività di sostegno psicologico e sociale alle coppie che lo richiedano nel periodo d'attesa dell'incontro con il bambino, scambiando informazioni con l'Ente Autorizzato sull'evoluzione della coppia e operando in collaborazione con l'Ente in presenza di situazioni problematiche;
2. riceve informazioni dall'Ente Autorizzato sulla proposta d'incontro tra coppia e bambino e sulla sua accettazione da parte della coppia, e se possibile, anche riguardo ai modi e ai tempi dell'incontro e viene sentito in casi particolari quali quelli di adozioni che si preannunciano particolarmente complesse, anche al fine di valutare l'opportunità dell'abbinamento proposto;
3. riceve successivamente la comunicazione di avvenuto incontro tra coppia e bambino e dispone le opportune forme di sostegno al nascente nucleo adottivo, in collaborazione con l'Ente Autorizzato.

L'Ente Autorizzato:

1. informa gli aspiranti genitori sulle procedure che verranno avviate e sulle concrete possibilità di adozione;

2. informa il GIL Adozioni dell'incarico ricevuto da parte della coppia di curare la procedura dell'adozione internazionale;
3. svolge attività di approfondimento conoscitivo sulle problematiche relative all'adozione internazionale nei Paesi in cui l'Ente è autorizzato ad operare e di supporto psicologico dei genitori adottivi nel periodo d'attesa dell'incontro con il bambino;
4. trasmette allo Stato estero prescelto la dichiarazione di disponibilità all'adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione dei servizi, eventualmente integrata delle notizie particolari richieste dall'Autorità straniera;
5. svolge le pratiche di adozione presso l'Autorità straniera, segue il percorso che conduce alla proposta di abbinamento, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario e di vita del minore e dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine;
6. raccoglie la proposta di incontro con il bambino dall'Autorità straniera e ne informa il GIL-Adozioni competente, in casi particolari quali quelli che si preannunciano particolarmente complessi, anche al fine di valutare l'opportunità dell'abbinamento preposto;
7. trasferisce tutte le informazioni riguardanti il minore alla coppia, ne riceve il consenso scritto all'incontro con il bambino, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, (informandone il GIL-Adozioni);
8. riceve dal Paese straniero l'autorizzazione a procedere e l'attestazione della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 della Convenzione dc l'Aja, e concorda con lo stesso, qualora ne sussistano i requisiti, di procedere all'adozione o, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne informa immediatamente la Commissione per le Adozioni Internazionali comunicandone le ragioni. Se richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
9. informa immediatamente la Commissione per le Adozioni Internazionali, il Tribunale per i Minorenni della decisione di affidamento da parte dell'Autorità straniera, trasmettendo le informazioni e i documenti relativi al bambino al Tribunale per i Minorenni e alla Commissione per le Adozioni Internazionali, alla quale richiede l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
10. assiste i genitori adottivi, anche dal punto di vista psicologico e sociale, in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero, curando in particolare il momento dell'incontro con il minore;
11. vigila sulle modalità del rientro in Italia del nucleo familiare e ne informa il GIL-Adozioni, perché possa disporre le forme di collaborazione all'azione di sostegno alla relazione adottiva;
12. informa la coppia sulle successive procedure previste per il completo inserimento giuridico e sociale del minore;
13. certifica la data dell'ingresso del minore in Italia e del suo inserimento nel nuovo nucleo familiare e trasmette al Tribunale per i Minorenni tutta la documentazione relativa al minore;
14. certifica alla coppia: la durata delle necessarie assenze dal lavoro nel caso le stesse non siano determinate da motivi di salute del bambino, la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito, le spese sostenute dalla coppia per lo svolgimento dell'adozione ai sensi dell'art.10 comma 1 lettera elle/bis del D.P.R. 917/86.

III Fase: La relazione adottiva.

Il Tribunale per i Minorenni:

1. riceve dal GIL-Adozioni e dall'Ente Autorizzato per almeno un anno le informazioni sull'andamento della relazione adottiva, con segnalazione delle eventuali difficoltà;
2. in caso sorgano situazioni problematiche, dispone gli opportuni interventi, anche avvalendosi delle indicazioni fornite dai Servizi e dagli Enti Autorizzati;
3. in caso di affidamento preadottivo, al termine pronuncia il provvedimento di adozione definitivo e ne ordina la trascrizione nei registri dello Stato Civile, dandone comunicazione al GIL-Adozioni e all'Ente Autorizzato;
4. collabora ai progetti di follow-up, fornendo le informazioni in proprio possesso agli Assessorati regionali competenti, con particolare riguardo ai casi di fallimento;
5. presta la propria consulenza in merito alle questioni che richiedano una consulenza giuridica

Il GIL-Adozioni:

1. svolge con la collaborazione dell'Ente Autorizzato attività di sostegno sociale e psicologico al nucleo adottivo, su richiesta degli interessati, disponendo gli interventi necessari alla realizzazione di una soddisfacente relazione adottiva;
2. in collaborazione con l'Ente Autorizzato, informa il Tribunale per i Minorenni per almeno un anno sull'andamento dell'inserimento del minore, segnalando eventuali difficoltà per gli interventi opportuni;
3. fornisce all'Ente Autorizzato tutte le informazioni utili per la redazione delle relazioni periodiche per il Paese d'origine del minore, qualora siano previste dalla normativa dello Stato straniero;
4. partecipa alla raccolta dei dati e delle informazioni sull'andamento della relazione adottiva per contribuire alla realizzazione del monitoraggio delle adozioni internazionali ed ai progetti di follow-up conoscitivo.

L'Ente Autorizzato:

1. collabora con il GIL-Adozioni nello svolgere attività di sostegno sociale e psicologico su richiesta degli interessati, disponendo gli interventi necessari alla realizzazione di una soddisfacente relazione adottiva;
2. per almeno un anno, in collaborazione con i GIL-Adozioni, informa il Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento del minore, segnalando eventuali difficoltà per gli interventi opportuni;
3. redige le relazioni periodiche per il Paese d'origine del minore, qualora siano previste dalla normativa dello Stato straniero, avvalendosi anche delle informazioni fornite dal GIL-Adozioni;
4. raccoglie e fornisce dati ed informazioni sull'andamento della relazione adottiva per contribuire al monitoraggio della fenomenologia delle adozioni internazionali ed ai progetti di follow-up.